



## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)

PEC: [comitatoregionalepugliand@pec.it](mailto:comitatoregionalepugliand@pec.it)

PEC CSAT: [appello.pugliand@pec.it](mailto:appello.pugliand@pec.it)

PEC GS: [giudice.pugliand@pec.it](mailto:giudice.pugliand@pec.it)

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: [gruppisquadra@pec.it](mailto:gruppisquadra@pec.it)

### Stagione Sportiva 2021/2022

## Comunicato Ufficiale N° 112 del 25 Marzo 2022

#### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [crLnd.puglia01@figc.it](mailto:crLnd.puglia01@figc.it)**

☎ <b>Diletta Mancini</b> (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@figc.it">d.mancini@figc.it</a> ;
☎ <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@figc.it">a.schirone@figc.it</a>
☎ <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@figc.it">s.logiacco@figc.it</a>
☎ <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@figc.it">a.tondo@figc.it</a>
☎ <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@figc.it">g.sforza@figc.it</a>
☎ <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@figc.it">g.gialluisi@figc.it</a>
☎ <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@figc.it">s.lucidi@figc.it</a>
☎ <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ <a href="mailto:c.laterza@figc.it">c.laterza@figc.it</a>
☎ <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@figc.it">a.rossiello@figc.it</a>
☎ <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@figc.it">r.zingarelli@figc.it</a>

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia, nuovamente aperte al pubblico, sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>ORARI SETTIMANALI</b>	<b>TELEFONO UFFICIO</b>	<b>E-MAIL UFFICIO</b>
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>PEC</b>
<b>BRINDISI</b>	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
<b>FOGGIA</b>	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
<b>LECCE</b>	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
<b>MAGLIE</b>	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
<b>TARANTO</b>	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
<b>BARI</b>	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
<b>BAT</b>	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

# COMUNICAZIONI

## 1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### 1.1 SEGRETERIA

#### 1.1.1. 22° EDIZIONE “TORNEO COPPA PUGLIA”

Stagione Sportiva 2021/2022

#### VARIAZIONE AL PROGRAMMA gare di Giovedì 31 marzo 2022

- Seguito accordi Società interessate la prevista gara AUDACE CAGNANO - CITTA DI TRANI 2019 **viene invertita nell'ordine di svolgimento:**

**CITTA DI TRANI – AUDACE CAGNANO** che avrà luogo sul *Campo Comunale di Trani* con inizio alle ore 16,00

## MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

### Promozione

#### GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
27/03/2022	11 R	NOVOLI	AVETRANA CALCIO			16:00	RINVIATA A DATA DA DESTINARSI CAUSA POSITIVITA' COVID 19 SOCIETA' AVETRANA CALCIO CERTIFICATA DALLA ASL COMPETENTE

La Società **A.S.D. VIRTUS LECCE di Lecce**, disputerà le proprie gare interne del Campionato di Prima categoria sul campo C.S. "Kick Off" erb.art. di Cavallino in **assenza di pubblico**.

### Prima categoria

#### GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
27/03/2022	9 R	VIRTUS LECCE	LATIANO			18:00	C.S. "Kick Off" erb.art. di Cavallino <b>(assenza di pubblico)</b>

## RINUNCIA SOCIETÀ

### CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES SABATO 26 MARZO 2022

#### GIRONE E:

a seguito rinuncia pervenuta in data 25 marzo 2022 da parte della Società A.S.D. AVANTI ALTAMURA alla disputa della gara di Sabato 26 marzo 2022 valevole per il Campionato Regionale Juniores (9<sup>a</sup> giornata di ritorno -Ultima-) Stagione Sportiva 2021/2022, la gara **OSTUNI 1945 – AVANTI ALTAMURA** è annullata, la Società **OSTUNI 1945** osserverà un turno di riposo.

## ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Regionale: **1° Torneo “Lecce - Città del Barocco”**  
Organizzato dalle Società: **POL. DIL. BELLAVISTA**  
Categoria di partecipazione: **Esordienti Misti – Pulcini 1° anno – Pulcini Misti**  
Periodo di svolgimento: **27 Marzo 2022**

## MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DI RECUPERO

### UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI

#### GIRONE G

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2022	1 A	GOLEADOR MELENDUGNO	LECCE SOCCER ACADEMY A RL	06/02/2022	17:30	16:30	
06/04/2022	4 A	GOLEADOR MELENDUGNO	EURO SPORT ACADEMY	27/02/2022	17:30	16:30	

## PROGRAMMA GARE DI RECUPERO

### UNDER 17 FEMMINILE REGIONALE

#### GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2022	4 R	WOMEN LECCE	NITOR	16/03/2022	16:00	14:30	

## RISULTATI

### UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE H - 1 Giornata - R			
(1) SOCCER DREAM PARABITA	- FABRIZIO MICCOLI	1 - 2	

## GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 22/3/2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

### CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

#### GARE DEL 15/ 3/2022

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MANNI ANTONIO (SOCCER DREAM PARABITA)

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SIMONE ALESSIO (SOCCER DREAM PARABITA)

# CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Relatore) e dell'Avv. Maria AGNETA (Componente) e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 14 Marzo 2022 - cui è seguita quella del 21.3.2022 - ha adottato la seguente

## DECISIONE

### *Relativamente*

alla gara del Campionato di Prima Categoria A.S.D. CURSI CALCIO 2018 - A.S.D. FUTURA MONTERONI, disputatasi il 27.2.2022

### *in ordine*

al reclamo proposto dalla A.S.D. FUTURA MONTERONI, unitamente ai sigg.ri Daniele MANCA e Francesco ANTONAZZO, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 102 del 3.3.2022

## PREMESSA

Con reclamo datato 7.3.2022, ritualmente preannunciato in data 4.3.2021, l'A.S.D. FUTURA MONTERONI proponeva gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale nr. 102 del 3.3.2022 con la quale, in riferimento alla gara del campionato di I^ categoria disputatasi il 27.2.2022 contro l'A.S.D. CURSI CALCIO 2018, erano state comminate le seguenti sanzioni:

- a. **al sig. Francesco ANTONAZZO** (giocatore) la squalifica per tre gare effettive perché ***“colpiva con un pugno un avversario, volontariamente, procurandogli dolore”***;
- b. **al sig. Daniele MANCA** (allenatore) la squalifica fino al 28.04.2022, perché ***“si avvicinava ad un calciatore avversario e, spingendolo ripetutamente, tentava di colpirlo con un pugno.”***

Il reclamo veniva discusso all'udienza del 14.3.2022, ove comparivano l'Avv. Giovanni TARANTINO del Foro di Lecce per la società A.S.D. FUTURA MONTERONI e per gli altri ricorrenti, nonché personalmente il sig. Daniele MANCA (allenatore della squadra) ed il Dott. Andrea RUGGIO (Presidente della squadra).

All'esito della discussione il reclamo veniva deciso in pari data in merito alla sola posizione del sig. Francesco ANTONAZZO (giocatore) - con pubblicazione del dispositivo sul Comunicato Ufficiale nr. 107 del 14.3.2022 - mentre veniva rinviato all'udienza del 21.3.2022 per un approfondimento istruttorio relativamente alla posizione del sig. Daniele MANCA (allenatore).

All'esito dell'audizione del Direttore di Gara, avvenuta nel corso dell'udienza del 21.3.2022, il reclamo veniva deciso anche relativamente alla posizione del sig. Daniele MANCA, con pubblicazione del dispositivo sul Comunicato Ufficiale nr. 110 del 21.3.2022

## MOTIVAZIONE

### **1) In merito alla posizione del sig. Francesco ANTONAZZO (giocatore).**

La società reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, richiamata in premessa, in merito alla posizione del sig. Francesco ANTONAZZO, eccependo la contraddittorietà tra quanto riportato nel referto arbitrale - relativo alla gara in esame - e quanto riportato nel Comunicato Ufficiale nr. 102 del 3.3.2022.

Sotto altro aspetto, la società reclamante ha ulteriormente evidenziato che, data la stringatezza delle motivazioni presenti nel referto arbitrale, non sarebbe possibile individuare taluni elementi tipici della condotta contestata (fase di gioco, giocatore colpito, quale dolore o lesione provocata).

Dall'eccezione contraddittoria delle motivazioni addotte a sostegno dell'irrogazione della sanzione, unitamente alla indeterminatezza e genericità del referto arbitrale, discenderebbe la nullità della stessa o, in subordine, comunque la riduzione nella misura pari a quella parte non ancora scontata.

Il reclamo avente ad oggetto la posizione del sig. Francesco ANTONAZZO è infondato per i seguenti motivi. La presunta contraddittoria, come pure l'indeterminatezza e la genericità, sono solo apparenti ove si consulti con la dovuta attenzione il referto arbitrale, da cui il Giudice di prime cure ha tratto il proprio convincimento. In questo può infatti pacificamente leggersi che, al di sotto della c.d. macro area "*[condotta violenta] morde o sputa qualcuno*" utile esclusivamente ad individuare in quale tipo di condotta si versi, vi è esplicitata espressamente il tipo di condotta sanzionata, ovvero "*colpisce volontariamente al volto un avversario con un pugno procurandogli dolore*".

Tale specifica indicazione, presente con parole del tutto simili nelle motivazioni addotte dal Giudice di prime cure - così come riportate nel già citato Comunicato Ufficiale al fine di motivare la sanzione irrogata - unitamente all'indicazione, sempre presente nel referto arbitrale, del minuto (24') e del tempo regolamentare (2) in cui è stata rilevata l'infrazione disciplinare, smentiscono documentalmente le tesi difensive portate all'attenzione di questo Collegio.

Sotto altro aspetto, sebbene dalla lettura del ricorso non è dato evincere se il fatto oggetto di sanzione sia contestato o meno nella propria veridicità, quanto riportato nel referto arbitrale ha valore di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S..

È notorio il principio secondo cui "*Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale*" (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

In via assolutamente gradata il Collegio potrebbe tenere conto anche degli atti istruttori: tuttavia, il valore probatorio privilegiato attribuito al referto arbitrale comporta che l'organo giudicante sia tenuto ad esaminare i suddetti atti istruttori solo quando il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o contraddetto da altre circostanze rilevanti. Tale valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio (cfr. Corte Federale d'Appello - decisione nr. 55 del 1.12.2020).

Nel caso che ci occupa il referto arbitrale, in merito alla posizione del sig. Francesco ANTONAZZO, è da ritenersi ampiamente sufficiente rispetto alla formazione del convincimento del Giudice di prime cure che, quindi, appare esente da censure.

Quanto alla richiesta riduzione della sanzione, così dovendosi interpretare la domanda di annullamento di quella parte di essa non ancora scontata al momento della presentazione del reclamo, non vi sono elementi tali che possano giustificarla, anche in considerazione del fatto che l'art. 38 del C.G.S. punisce la condotta violenta contestata al giocatore con una sanzione minima di tre giornate.

## **2) In merito alla posizione del sig. Daniele MANCA (allenatore).**

In merito alla posizione del sig. Daniele MANCA, visto il tenore del ricorso e preso atto delle dichiarazioni rese dallo stesso in sede d'udienza, tesse ha disconoscere quanto riportato nel referto arbitrale, si è ritenuto opportuno disporre, ai sensi del IV comma dell'art. 50 C.G.S., l'audizione del direttore di gara per l'udienza del 21.3.2022 alle ore 16.00.

Invero, per quanto già esposto in precedenza, il referto arbitrale - per quanto attiene la posizione del sig. Daniele MANCA - contiene elementi poco chiari e comunque non sufficienti a formare il convincimento di questa Corte.

Nel corso dell'udienza del 21.3.2022 il Direttore di gara ha avuto modo di precisare, nel proprio supplemento di rapporto, come - in effetti - il sig. Daniele MANCA, sebbene abbia posto in essere la condotta contestata, è stato fatto preventivamente oggetto di plurimi insulti da parte del giocatore e capitano della squadra avversaria sig. Giorgio GERVASI, al rientro negli spogliatoi dopo il termine della prima frazione di gioco.

Tale circostanza, in effetti, non era percepibile dalla lettura del referto di gara a disposizione del Giudice di prime cure, come non era percepibile che la seconda ammonizione inflitta al sig. Giorgio GERVASI fosse derivata da tale ultimo episodio.

La Corte, pur apprezzando il comportamento del Direttore di gara - che ha contribuito con il proprio supplemento a chiarire i termini della vicenda in esame - non può che stigmatizzare come il referto di gara sia stato compilato con poca precisione e chiarezza, tanto da costituire indubbio elemento di confusione circa la ricostruzione degli episodi in contestazione.

D'altra parte il comportamento posto in essere dal sig. Giorgio GERVASI, capitano della squadra A.S.D. CURSI CALCIO 2018, sebbene alla luce dei chiarimenti resi da parte del Direttore di gara avrebbe meritato

una sanzione più elevata da quella comminata dal Giudice di primo grado (una giornata per somma di ammonizioni), non può essere oggetto di rivisitazione - stante il fatto che tale tesserato non è parte del presente procedimento.

In definitiva, appare dunque equo e conforme a giustizia ridurre, stante la sussistenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 13 co. 1 lettera a) C.G.S. (che prevede l'aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui), in ragione dell'evidente provocazione a cui il sig. Daniele MANCA ha reagito in maniera comunque non adeguata, la sanzione sportiva della squalifica comminata dal Giudice di primo grado sino a tutto il 28.3.2022, in luogo di quella del 28.4.2022.

#### **P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo, previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo proposto

#### **DELIBERA**

- 1) di rigettare il reclamo proposto in relazione alla posizione del sig. Francesco ANTONAZZO (giocatore);
- 2) di accogliere il reclamo proposto in relazione alla posizione del sig. Daniele MANCA (allenatore), riducendo la squalifica comminata al 28.3.2022;
- 3) di non addebitare la tassa sul conto dell'istante, stante il parziale accoglimento del reclamo.

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Relatore) e dell'Avv. Pietro Carrozzini (Componente) e con la partecipazione del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 14 Marzo 2022, ha adottato la seguente**

#### **DECISIONE**

relativamente alla:

**GARA: A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA – A.S.D. SAN MARCO del 27/02/2022 - CAMPIONATO ECCELLENZA**

**In ordine a:**

**Reclamo della A.S.D. SAN MARCO avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 102 del 03/03/2022 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata al sig. IANNACONE Marcello la sanzione disciplinare della squalifica per tre gare effettive.**

#### **RITENUTO IN FATTO**

Con atto del 06/03/2022, ritualmente e tempestivamente depositato, la **A.S.D. SAN MARCO** proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, adottata con delibera pubblicata sul C. U. n. 102 del 03/03/2022 del Comitato Regionale Puglia, con la quale - con riferimento alla gara disputata il 27/02/2022 A.S.D. BORGOGROSSO MOLFETTA / A.S.D. SAN MARCO - veniva inflitta la sanzione disciplinare della squalifica per tre gare effettive a IANNACONE Marcello, perchè *“espulso per protesta e comportamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara. Al fine di evitare la notifica dell'espulsione si toglieva la maglietta lanciandola a pochi metri di distanza, proferendo frase gravemente irrispettosa nei confronti dell'Arbitro”*.

Il reclamo veniva discusso all'udienza del 14/03/2022.

Con l'atto di impugnazione la reclamante non contestava il merito della sanzione inflitta ma, esclusivamente, il quantum - ritenendola eccessiva e ne chiedeva, quindi, la riduzione.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il reclamo non può essere accolto.

Come si evince dal referto di gara che, ai sensi dell'art. 61 c. 1 C.G.S., fa piena prova dei fatti accaduti e del comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento della gara.

È notorio il principio secondo cui *“Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale”* (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

Lo Iannaccone ha serbato un comportamento gravemente disdicevole - proferendo parole minacciose ed offensive nei confronti dell’Arbitro, accompagnate da gesti che le hanno rese ancor più pregnanti.

La condotta sanzionata dal Giudice Sportivo, può certamente essere sussunta nel contenuto dell’art. 36, comma 1 lett. A) C.G.S. - che punisce con la sanzione minima della squalifica per due giornate il comportamento ingiurioso o irrispettoso nei confronti degli ufficiali di gara.

Si rileva inoltre che il comportamento dello Iannaccone, oltre che ingiurioso e irrispettoso, si è contraddistinto anche per le minacce rivolte all’Arbitro.

Viene sottolineata infine la circostanza che lo Iannaccone è stato precedentemente attinto da altra squalifica ed è, pertanto, recidivo.

Pertanto questa Corte ritiene equo l’aumento della sanzione minima prevista dall’art. 36, comma 1 lett. A) C.G.S., operato dal Giudice Sportivo.

Tanto esposto

#### **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo, previsti dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così

#### **DELIBERA:**

- 1) rigetta il reclamo proposto;
- 2) per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa sul conto dell’istante.

## **ERRATA CORRIGE**

### **CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

A seguito di supplemento richiesto all’arbitro si comunica che, è stata erroneamente comminata la sanzione della squalifica per una gara a seguito di recidività in ammonizioni (V infrazione) a carico del calciatore GATTULLI Gabriele della società RUVESI. La sanzione dell’ammonizione deve intendersi comminata al calciatore RUTIGLIANI Gianvito della società RUVESI (VII infrazione).

### **CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE**

A seguito di supplemento reso dall’arbitro si comunica che, la gara NITOR – PINK ALTAMURA del 20 Marzo 2022 è terminata con il risultato di 5 – 2 in favore della società NITOR e non 2 a 5 come erroneamente riportato nel Comunicato Ufficiale n. 111 del 24 Marzo 2022 e che la squalifica per recidività in ammonizione a carico dell’allenatore PENTA Cosimo della società NITOR deve intendersi revocata in quanto non sanzionato.

**Publicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 25/3/2022.**

IL SEGRETARIO  
**Diletta Mancini**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**